

CONVENZIONE

[Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152]

Roma 4 novembre 2019

TRA

l'Istituto di patronato e di assistenza sociale EPASA-ITACO Cittadini e Imprese (di seguito, anche "EPASA-ITACO" o "patronato") codice fiscale 80183710583, con sede legale in Roma, Piazza Mariano Armellini n. 9 a, in persona di Valter Marani, nato a Canale Monterano (RM), il 17.11.1959, codice fiscale MRNVTR59S17B576N in qualità di Direttore Generale,

E

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, per brevità, anche "CNA"), codice fiscale 07987330581, con sede legale in Roma, Piazza Mariano Armellini n. 9 a, in persona di Armando Prunecchi, nato a Borgo San Lorenzo (FI), il 19.10.1959, codice fiscale PRNRND59R19B036W in qualità di Procuratore Speciale

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di patronato EPASA-ITACO è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- le attività di cui alla presente convenzione rientrano tra le "Attività diverse" di cui all'articolo 10 della Legge n. 152 del 2001 e sono realizzate in favore di CNA e delle associazioni a essa aderenti;
- l'Istituto di patronato e CNA hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione CNA conferisce all'Istituto di patronato l'incarico di svolgere in favore dei propri associati le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del codice civile, relativamente a:

- Calcolo previsionale pensionistico

Più in particolare, l'attività oggetto dell'incarico è relativa alla preliminare individuazione, mediante colloquio, dei bisogni espressi dai soggetti di volta in volta indirizzati da CNA, al reperimento del loro estratto contributivo, ed alla conseguente elaborazione e valutazione della posizione contributiva ai fini pensionistici finalizzata a individuare:

- prima data di decorrenza di pensione utile e importo presunto di pensione in valori nominali (sia lordo, sia netto) con il dettaglio dei requisiti richiesti e il tasso di sostituzione lordo e netto;
- la decorrenza alternativa e l'importo presunto di pensione in valori nominali (sia lordo, sia netto) con il dettaglio dei requisiti richiesti e il tasso di sostituzione lordo e netto;

Le attività di cui al presente articolo non risultano ricomprese tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001.

Articolo 2

Modalità di svolgimento della/e attività

L'Istituto di patronato è tenuto a svolgere le attività indicate all'articolo 1 presso i locali delle proprie sedi provinciali e zonali. Gli indirizzi ed i giorni ed orari di apertura sono rilevabili nel sito www.epasa-itaco.it.

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il patronato EPASA-ITACO acquisirà, da ciascun soggetto di cui al primo comma dell'art. 1 della presente Convenzione segnalato dalla CNA, regolare mandato di assistenza di cui all'art.4 del DM 193/2008.

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'Istituto di patronato è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti se richiesti da CNA sulle attività svolte.

Articolo 3

Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite dall'Istituto di patronato senza scopo di lucro.

Il rimborso spese, a copertura parziale dei costi sostenuti dal patronato e a carico del richiedente, è determinato principalmente sulla base del costo orario del personale impiegato e della durata delle attività il cui importo è mediamente stabilito in € 60,00 (sessanta) per ciascun calcolo pensionistico richiesto. Tale importo, determinato come specificato in dettaglio in allegato 1, potrà variare in funzione della complessità della posizione esaminata.

Il servizio è prestato gratuitamente nei casi in cui il calcolo previsionale pensionistico sia una attività propedeutica all'inoltro di una pratica tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n. 152/2001, così come esplicitate dalle tabelle A, B, C e D allegate al DM 10.10.2008 n.193 dando contestualmente incarico al patronato EPASA-ITACO;

Articolo 4

Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 04.11.2019 ed annualmente rinnovabile tacitamente.

Articolo 5

Responsabilità

L'Istituto di patronato è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Articolo 6

Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 15 giorni.

Articolo 7

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

E' vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8
Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo all'Istituto di patronato EPASA-ITACO di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

L'Istituto di patronato EPASA-ITACO è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al RGPD (Regolamento Generale sulla protezione dei Dati) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9
Pubblicazione della convenzione

EPASA-ITACO Cittadini e Imprese pubblica la convenzione nel proprio sito internet, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del Decreto del Ministero del Lavoro 16 settembre 2015 (pubblicato in G.U. n. 265 del 13 novembre 2015).

Articolo 10
Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra l'Istituto di patronato EPASA-ITACO e CNA nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

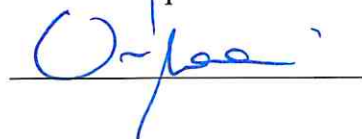
Articolo 11
Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

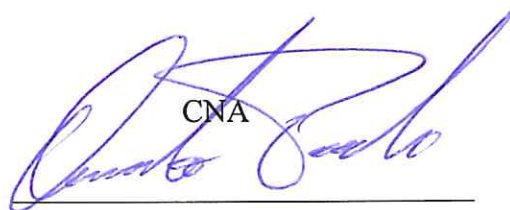
Articolo 12
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Istituto di patronato



CNA



Allegato 1

Attività

- Calcolo previsionale pensionistico

Descrizione

- 1) Acquisizione dal mandato di patrocinio
- 2) Estrazione e stampa dell'estratto o estratti contributivi in caso di diverse gestioni
- 3) Colloquio preliminare con l'assistito per conoscerne la sua storia lavorativa e per individuare le sue necessità e le sue prospettive future;
- 4) Esame della posizione assicurativa finalizzata a:
 - a) verificare la presenza nell'estratto di tutta la reale storia contributiva del soggetto
 - b) analizzare le eventuali carenze e/o sovrapposizioni contributive
 - c) segnalare le eventuali anomalie presenti nell'estratto contributivo
 - d) sistemazione della posizione assicurativa da parte dell'operatore con eventuale valorizzazione di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto, ricongiunzione, ecc.) non presente in estratto
- 5) Elaborazione della posizione assicurativa finalizzata alla determinazione dei seguenti elementi:
 - a) Analisi dello storico della posizione assicurativa con i dettagli relativi:
 - i) ai contributi maturati nelle diverse gestioni previdenziali;
 - ii) al periodo (anni) e al numero di settimane (o anni, mesi, giorni a seconda della tipologia della gestione previdenziale) utili a diritto e a misura;
 - iii) al tipo di contribuzione;
 - iv) al datore di lavoro nel caso di lavoratore dipendente o all'attività lavorativa svolta in caso di lavoratore autonomo¹;
 - v) alla retribuzione annua lorda e/o reddito imponibile previdenziale anno per anno²;
 - b) prima data di decorrenza di pensione utile e importo presunto di pensione³ in valori nominali (sia lordo, sia netto) con il dettaglio dei requisiti richiesti e il tasso di sostituzione⁴ lordo e netto e successiva pensione supplementare;
 - c) decorrenza alternativa e importo presunto di pensione in valori nominali (sia lordo, sia netto) con il dettaglio dei requisiti richiesti e il tasso di sostituzione lordo e netto⁵ e successiva pensione supplementare;
 - d) analisi degli importi sulla base del sistema di calcolo misto/contributivo applicato/applicabile.
- 6) Sulla base della posizione assicurativa elaborata, individuazione degli scenari futuri in funzione della contribuzione aggiuntiva a quella presente sull'estratto:
 - i) l'evoluzione prospettica in valori nominali della retribuzione annua lorda e dei contributi da versare fino all'ultima data di pensione negli scenari previsti dall'INPS⁶;

¹ se è riportato sull'estratto contributivo.

² se è riportata sull'estratto contributivo.

³ l'importo netto della pensione è calcolato solo considerando le aliquote IRPEF in vigore alla data del calcolo e presumendo che il soggetto abbia come reddito solamente la pensione. Sono inoltre gestibili le addizionali comunali e regionali oltre che le detrazioni per i familiari a carico.

⁴ Il tasso di sostituzione netto sarà calcolato considerando tutte le variabili utilizzate per determinare l'importo previsionale del trattamento pensionistico.

⁵ per l'importo presunto netto della pensione e del tasso di sostituzione valgono le stesse precisazioni di cui alle note 9 e 10. Inoltre, poiché, in base alla tipologia di posizione assicurativa, le decorrenze potrebbero essere più di due, potrebbe essere segnalata la presenza di altre decorrenze che potranno essere fornite mediante elaborazioni successive.

⁶ Il calcolo viene eseguito ipotizzando che il soggetto prosegua con piena contribuzione, salvo diversa indicazione fornita dall'assistito in sede di colloquio. Viene utilizzato come valore PIL per gli anni successivi al

- ii) gli importi presunti di pensione in valori nominali sia lordi, sia netti⁷ nel caso in cui l'assistito desideri anticipare o posticipare la pensione rispetto ai valori di pensione anticipata e di vecchiaia (simulazioni ulteriori rispetto alla prima data di decorrenza utile e decorrenza alternativa)⁸;
- b) analisi degli importi sulla base del sistema di calcolo misto/contributivo applicato/applicabile:
- c) prima data di decorrenza di pensione utile e importo presunto di pensione⁹ in valori nominali (sia lordo, sia netto) con il dettaglio dei requisiti richiesti e il tasso di sostituzione¹⁰ lordo e netto e successiva pensione supplementare;
- d) decorrenza alternativa e importo presunto di pensione in valori nominali (sia lordo, sia netto) con il dettaglio dei requisiti richiesti e il tasso di sostituzione lordo e netto¹¹ e successiva pensione supplementare;

Determinazione del rimborso

Il rimborso spese, a copertura parziale dei costi sostenuti dal patronato, è funzione dei seguenti parametri:

- 1) costo del personale impiegato per la durata delle attività di analisi per:
 - a) colloquio preliminare con l'assistito per conoscerne la sua storia lavorativa e per individuare le sue necessità e le sue prospettive future;
 - b) individuazione di eventuali carenze e/o sovrapposizioni contributive;
 - c) valutazione delle tipologie di contribuzioni presenti;
 - d) valutazione degli scenari delle possibili uscite;
 - e) valutazione dei possibili scenari retributivi e contributivi futuri;
- 2) quantità di scenari di uscita richiesti
- 3) strumenti formativi utilizzati
- 4) strumenti elaborativi utilizzati.

Sulla base dell'analisi storica dei tempi di lavorazione e degli strumenti utilizzati per tali attività, si determina in via empirica una durata temporale, un utilizzo di strumenti formativi ed elaborativi il cui ammontare che può essere quantificato pari a € 60,00 (sessanta) per ciascun calcolo pensionistico richiesto.

Sempre sulla base dell'analisi storica delle tipologie delle posizioni assicurative lavorate si è verificato che, in presenza di posizioni assicurative più semplici, è possibile avere un costo di lavorazione del 30% inferiore a quello medio e al contrario, in presenza di posizioni assicurative più complesse è possibile avere un costo di lavorazione del 70% superiore a quello medio con conseguente modifica del valore del rimborso richiesto.

Riguardo al costo del personale per il tempo impiegato per il completamento del servizio si è applicato il parametro utilizzato per la convezione ANPAL- Patronati sottoscritta da EPASA-ITACO in data 10/04/2018.

calcolo il parametro pari a 1 (invariato rispetto a quello utilizzato in fase di calcolo) e evoluzione % del reddito pensionabile che viene individuata in sede di colloquio con l'assistito.

⁷ per l'importo presunto netto della pensione e del tasso di sostituzione valgono le stesse precisazioni di cui alla nota 9.

⁸ Ipotesi realizzate definendo un valore PIL per gli anni successivi al calcolo e l'evoluzione % del reddito pensionabile

⁹ Per l'importo netto della pensione vedi precedente nota 3

¹⁰ Per il tasso di sostituzione netto vedi precedente nota 4

¹¹ per l'importo presunto netto della pensione e del tasso di sostituzione valgono le stesse precisazioni di cui alle note 3 e 4. Inoltre, poiché, in base alla tipologia di posizione assicurativa, le decorrenze potrebbero essere più di due, potrebbe essere segnalata la presenza di altre decorrenze che potranno essere fornite mediante elaborazioni successive.

Pertanto i parametri per la determinazione del valore del rimborso per tutte le tipologie di calcolo sono riassunti nella tabella seguente.

	Costo minimo	Costo medio	Costo massimo
Tempo impiegato	€ 26,25	€ 52,50	€ 87,50
Strumenti formativi	€ 12,00	€ 12,00	€ 12,00
Strumenti elaborativi	€ 14,00	€ 14,00	€ 14,00
Totale	€ 52,25	€ 78,50	€ 113,50
Totale Rimborso parziale	€ 42,00	€ 60,00	€ 102,00

